

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

La seduta comincia alle 15.

GIUSEPPE FANFANI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta del 17 febbraio 2003.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aprea, Armosino, Azzolini, Balaman, Berlusconi, Enzo Bianco, Bossi, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Maroni, Martinat, Matteoli, Miccichè, Possa, Prestigiaco, Santelli, Sospiri, Spini, Stefani, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte e Vietti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio della nomina
di un sottosegretario di Stato.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, in data 7 marzo 2003, la seguente lettera:

« Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato il dottor Paolo Uggè Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti.

firmato: Silvio Berlusconi »

Modifica nella composizione della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, in data 6 marzo 2003, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse il senatore Oreste Tofani, in sostituzione del senatore Lucio Zappacosta, dimissionario.

Proposta di trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 3672.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente disegno di legge, del quale la VIII Commissione permanente (Ambiente), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del Regolamento:

S. 1406 « Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali

“Torino 2006” » (approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3672).

Discussione dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno (ore 15,07).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di disegni di legge di ratifica.

Comunico che la ripartizione dei tempi complessivi è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (vedi calendario).

CESARE RIZZI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESARE RIZZI. Signor Presidente, vorrei chiedere se sia possibile esaminare immediatamente il disegno di legge di ratifica del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, di cui sono relatore. Anche il presidente Selva, relatore per i primi due disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno, è d'accordo con la mia proposta.

PRESIDENTE. Colleghi, non essendovi obiezioni, possiamo procedere come proposto dall'onorevole Rizzi.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica del Trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l'11 agosto 1999 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (3314) (ore 15,09).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica

socialista di Sri Lanka a modifica del Trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l'11 agosto 1999, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

Onorevoli colleghi, a causa di un impedimento improvviso, il sottosegretario Mantica non è ora presente in aula. È quindi impossibile procedere nell'esame del disegno di legge in oggetto.

Pertanto, sospendo per un quarto d'ora la seduta, che riprenderà alle 15,25.

La seduta, sospesa alle 15,10, è ripresa alle 15,25.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Ringrazio il rappresentante del Governo, senatore Mantica, ed il segretario, onorevole Deodato, per la loro presenza. Il loro ritardo è stato dovuto a problemi di traffico aereo e li ringrazio perché, se ho ben capito, da questa mattina si trovavano in aeroporto e, dopo ore di attesa, sono riusciti ad arrivare solo adesso.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3314)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Rizzi.

CESARE RIZZI, *Relatore*. Signor Presidente, il Memorandum d'Intesa con lo Sri Lanka contiene modifiche al Trattato sull'estradizione del 1873, firmato a suo tempo dall'Italia e dalla Gran Bretagna coloniale, Trattato che Ceylon indipendente ha poi ereditato. Con il passare degli anni l'evoluzione del quadro giuridico internazionale e, soprattutto, il registrarsi, nell'applicazione concreta dell'accordo in-

ternazionale, di incongruenze formali che impedivano, di fatto, l'estradizione hanno reso palese l'esigenza di apportare modifiche al Trattato in questione.

La stessa relazione introduttiva con cui il Governo spiega la necessità del Memorandum fa riferimento proprio ad uno di questi episodi. Nel 1998, infatti, un cittadino singalese, omicida reo confesso di una cardiologa milanese, non poté essere né giudicato in patria, dove era stato arrestato, né estradato per il giudizio in Italia. Ciò perché un comma dell'articolo 10 del Trattato non permette l'estradizione se la sentenza è stata emessa in contumacia, mentre gli articoli 3 e 4 impediscono — in linea con il pensiero giuridico di fine ottocento, ma in modo del tutto anacronistico rispetto al diritto internazionale contemporaneo — la consegna di un proprio cittadino o di un cittadino straniero naturalizzato da più di cinque anni e domiciliato nel paese.

Il Memorandum abroga le parti citate del Trattato del 1873. La ratifica del Memorandum siglata nell'agosto di due anni fa va considerato atto di estrema urgenza per due motivi.

In primo luogo, esso è già in vigore per lo Sri Lanka, per il cui ordinamento è stata necessaria la ratifica.

Il secondo e principale motivo afferisce, invece, all'origine ed alla natura dello stesso, posto in essere proprio per sanare, nel più breve tempo possibile e con effetto retroattivo, una situazione che impediva lo svolgimento di alcuni processi aventi come parti coinvolte cittadini dei due paesi.

Il carattere di provvedimento urgente e transitorio è confermato dalle intenzioni dei due Governi di voler procedere in tempi, però, necessariamente più lunghi alla stesura di un nuovo trattato avente il medesimo oggetto che andrà a sostituire *in toto* quello del 1873.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALFREDO LUIGI MANTICA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo concorda con la relazione del relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (2971) (ore 15,30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 2971)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Selva.

GUSTAVO SELVA, *Relatore*. Signor Presidente, mi lasci dire che, in un momento in cui vi sono venti di guerra, oggi in Assemblea ci occupiamo di temi che riguardano, invece, la possibilità di cooperazione fra istituti, come l'Istituto Italo-Latino Americano, o Stati, in modo da favorire l'incontro fra i popoli e la collaborazione scientifica, culturale, politica ed economica tra i vari Stati. Questo sia di auspicio per il superamento di difficili momenti della nostra storia politica.

L'accordo di sede con l'Istituto Italo-Latino Americano, stipulato il 12 ottobre

1999, si inserisce in una complessa trattativa pluriennale conseguente all'approvazione della convenzione costitutiva dell'istituto e all'inizio dell'operatività di esso nella sede in Roma, come previsto dall'articolo 10 della convenzione.

Dal momento che la convenzione non prevede specifiche norme in materia di privilegi ed immunità dell'Istituto Italo-Latino Americano nonché dei membri delegati e dello staff di tale istituto, l'IILA sollecitò ben presto la conclusione di un accordo di sede che regolamentasse la posizione giuridica. Venne così firmato il 3 giugno 1969 un accordo che, tuttavia, non incontrò in diverse legislature l'approvazione del nostro Parlamento tanto da doversi accedere, dopo diversi anni, alla negoziazione di un nuovo strumento bilaterale, per l'appunto quello del 12 ottobre 1999, in sintonia con il trattamento standard riservato dall'Italia alle organizzazioni internazionali che operano nel proprio territorio come, ad esempio, la FAO, il World Food Program e l'IFAT.

L'accordo di sede tra l'Italia e l'IILA si compone di un preambolo e di 18 articoli che determinano posizione giuridica, privilegi ed immunità dei funzionari. Dopo una serie di definizioni dei termini ed espressioni ricorrenti, nel testo dell'accordo si sancisce l'inviolabilità della sede dell'istituto, salvo il consenso del Segretario generale. I privilegi e le immunità del Segretario generale dell'istituto sono contemplate all'articolo 8 e consistono, in ogni caso, nell'immunità per gli atti, i discorsi e gli scritti connessi all'esercizio delle sue funzioni ufficiali e nell'immunità nell'esecuzione delle sentenze. Ad entrambi il Segretario generale può rinunciare con separate pronunce.

In generale, l'IILA si impegna alla stipula di un'assicurazione che copra l'eventuale responsabilità civile verso terzi, come contemplato dall'articolo 15. Ai sensi di altri articoli, i funzionari dell'istituto, che non siano cittadini italiani e non risiedano permanentemente in Italia, godono delle immunità previste per il Segretario generale adeguate al livello diplomatico considerato equivalente alla loro missione, ma

se sono cittadini italiani o risiedono in permanenza in Italia ad essi non si applica l'esenzione dall'imposizione diretta su emolumenti, indennità e pensioni.

La durata dell'accordo, ai sensi dell'articolo 18, è prevista per tutto il tempo di permanenza dell'IILA nel nostro paese.

Naturalmente, raccomando la ratifica di tale accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALFREDO LUIGI MANTICA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo concorda con la relazione svolta dal relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (3199) (ore 15,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 3199)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza

limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Selva.

GUSTAVO SELVA, *Relatore*. Signor Presidente, questo è un protocollo molto importante sul quale raccomando una particolare attenzione (che sarà data dalla lettura, non certo dall'ascolto, per chi è interessato).

Il protocollo è stato firmato a Chambéry il 20 dicembre 1994 e ha lo scopo di consentire l'adesione del Principato di Monaco alla Convenzione delle Alpi poiché detto Stato non ha firmato la convenzione al momento della stipula di essa manifestando, invece, in seguito l'intenzione di farne parte.

La convenzione è attualmente in vigore per otto parti, cioè l'Austria, che ne è anche il depositario, la Svizzera, la Germania, la Francia, il Liechtenstein, l'Italia, la Slovenia e l'Unione europea. Il protocollo in esame è già entrato in vigore per il Principato di Monaco e per sette delle otto parti della Convenzione, Italia esclusa.

Il contenuto del protocollo in oggetto è di per sé riassumibile nell'adesione del Principato di Monaco alla cosiddetta Convenzione delle Alpi, a seguito della quale vengono modificati il preambolo (articolo 2) e l'allegato (articolo 3) della Convenzione, così da includervi il Principato di Monaco anche a livello amministrativo e topografico. A tale proposito, visto che è stata citata la Convenzione sulla tutela del Alpi, sarà bene dare ad essa una rapida occhiata. Tale Convenzione è finalizzata a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi, che costituiscono uno dei principali spazi naturali dell'Europa e *habitat* di molte specie animali e vegetali minacciate. Tale Convenzione è stata firmata a Strasburgo nel 1991 dai ministri dell'ambiente dei paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), nonché da un rappresentante della Commissione europea e successivamente, il 29 marzo 1993, anche dalla Slovenia. Inoltre, il 20 dicem-

bre 1994 è stato concluso il Protocollo per l'adesione del Principato di Monaco del quale il Parlamento deve autorizzare la ratifica con questo provvedimento.

La ratifica della Convenzione da parte italiana è avvenuta con legge 14 ottobre 1999, n. 403 e la Convenzione è entrata in vigore per il nostro paese il 27 marzo 2000. Con la firma della Convenzione si è concluso un processo negoziale avviato nel 1989 a Berchtesgaden con la prima conferenza dei ministri dell'ambiente dei paesi dell'arco alpino dove era stata concordata la filosofia, per così dire, di tutela delle Alpi.

La Convenzione, che si figura come un accordo quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali, per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i paesi interessati. Pertanto, quando prima ho affermato che questa è una Convenzione molto importante credo di aver detto poco rispetto ad una realtà alla quale credo tutti siamo particolarmente interessati.

La Convenzione si pone altresì l'obiettivo di promuovere e salvaguardare l'agricoltura di montagna e la silvicoltura, al fine di assicurare l'interesse della collettività in armonia con l'ambiente. Nel campo turistico è prevista la limitazione delle attività che danneggiano l'ambiente anche attraverso l'istituzione di zone di rispetto.

Il settore dei trasporti è preso in considerazione con il fine di ridurre gli effetti nocivi e i rischi derivanti dal traffico, a livelli tollerabili per l'uomo, la fauna, la flora e il loro *habitat*, favorendo il trasferimento su rotaie, in particolare dei trasporti di merce, e realizzando infrastrutture adeguate senza discriminazione di nazionalità. Per quanto riguarda l'energia, obiettivo della Convenzione è di ottenere forme di produzione, distribuzione e di utilizzazione dell'energia compatibili con l'ambiente e di promuovere il risparmio energetico. Anche la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti dovranno avvenire in forme adeguate, favorendo la

prevenzione della produzione di rifiuti. Gli articoli dal 10 al 14 sono clausole giuridiche; altri riguardano il tipo di cooperazione internazionale ed altri organi della Convenzione.

Detto ciò, mi sembra che non solo sia raccomandabile la ratifica del Protocollo ma che debba essere considerato con qualche nota critica il fatto che questo provvedimento sia stato trascurato per diverso tempo. Pur trattandosi soltanto dell'adesione del Principato di Monaco, tuttavia ciò mi ha permesso di richiamare l'attenzione sull'importanza della Convenzione. Raccomando quindi la rapida approvazione del protocollo in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALFREDO LUIGI MANTICA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo fa presente che il Protocollo del quale chiediamo la ratifica è stato finalizzato già da tutti gli altri Stati firmatari, mentre l'Italia è in questo momento l'unico paese a non averlo ancora ratificato. Il Governo, concordando con la relazione del relatore, fa preghiera a questa Presidenza di considerare l'urgenza di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1375 – Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvata dal Senato) (3255) (ore 15,40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione cul-

turale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 3255)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Craxi, il presidente della III Commissione, onorevole Selva.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della III Commissione*. L'Accordo, già approvato dal Senato, sottoscritto dall'Italia e dal Marocco il 28 luglio 1998 a Rabat, ha per oggetto la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due paesi.

L'Accordo, che reca disposizioni analoghe a quelle contenute in simili intese concluse con altri Stati in materia culturale, rientra nelle attività internazionali finalizzate a migliorare la conoscenza reciproca e a rafforzare i legami di amicizia tra i paesi, in una concezione di collaborazione culturale come strumento di politica estera.

Tale considerazione è particolarmente valida nei confronti del Marocco, che gioca un ruolo significativo nell'Africa settentrionale e nel bacino del Mediterraneo, verso il quale l'Italia ha una particolare attenzione data la sua vicinanza e gli esistenti rapporti storici, culturali e scientifici. L'intesa si presenta come un accordo quadro che delinea i campi di attività e i principi ai quali dovrà ispirarsi la collaborazione culturale e scientifica tra le parti.

L'Accordo in esame sostituisce un precedente strumento bilaterale, firmato a

Rabat il 26 gennaio 1970, nel quale tuttavia non era disciplinata la cooperazione scientifica e tecnologica.

L'articolo 1 individua l'ambito applicativo dell'Accordo, che mira a promuovere e a sviluppare la cooperazione tra le parti nel settore della cultura, della scienza e della tecnologia.

In tale ampio contesto è prevista, in via prioritaria, la collaborazione tra istituzioni universitarie e istituti di ricerca, mediante lo scambio di docenti e ricercatori, nonché lo sviluppo delle attività svolte sul territorio dalle istituzioni culturali dell'altro paese.

Dunque, raccomando la rapida approvazione del provvedimento di ratifica in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALFREDO LUIGI MANTICA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo concorda con la relazione svolta dal presidente della III Commissione ricordando che, durante la visita del Presidente della Repubblica Ciampi, svoltasi dal 14 al 16 maggio, era stata evidenziata l'importanza del rafforzamento della cooperazione nel settore culturale, che è proprio quello preso in considerazione dal presente provvedimento.

Il Governo ne sollecita dunque una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (3352) (ore 15,43).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica

ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 3352)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Amoroso, il presidente della III Commissione, onorevole Selva.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della III Commissione*. L'Accordo in esame, simile a numerosi altri accordi conclusi dall'Italia, mira alla diffusione degli investimenti italiani in Paraguay e a favorire la cooperazione economica tra i due paesi.

Il Paraguay è tra i protagonisti del negoziato, in vista del futuro accordo di associazione interregionale fra l'Unione europea e il Mercosur. L'Italia, nel 2001, ha rappresentato il settimo sbocco per gli scambi internazionali del paese sudamericano, mentre il reciproco interscambio commerciale, negli ultimi tre anni, ha registrato un *trend* negativo.

La ratifica dell'Accordo in questione potrà quindi rappresentare un vero segnale di fiducia per il paese sudamericano, pur nell'attuale contesto economico che ha visto il PIL scendere dello 0,5 per cento nel 2001.

Il Paraguay ha iniziato la transizione verso la democrazia, anche grazie alla nuova Costituzione promulgata nel 1992 e presenta oggi un assetto presidenzialista.

L'accordo non prevede la creazione di nuove strutture amministrative per la sua attuazione né oneri a carico del bilancio dello Stato. L'accordo recepisce il dettato della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington, del 1965. Ne viene raccomandata la ratifica nei tempi più rapidi possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALFREDO LUIGI MANTICA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo concorda con la relazione svolta dal presidente Selva.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998 (articolo 79, comma 15 del regolamento) (3353) (ore 15,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3353)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle generali.

Il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento

Ha facoltà di parlare il presidente della III Commissione, onorevole Selva, in sostituzione del relatore, onorevole Craxi.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della III Commissione*. Signor Presidente, ampia è la relazione sul contenuto dell'Accordo, allegata al disegno di legge di ratifica del Governo. Mi limito a proporre alcune osservazioni, che sicuramente saranno recepite dal rappresentante del Governo, l'attento sottosegretario Mantica, il quale di queste cose se ne intende più di me.

L'Accordo in esame, simile a numerosi altri accordi che sono stati conclusi dall'Italia, mira alla diffusione degli investimenti italiani in Mozambico e a favorire la cooperazione economica fra i due paesi, la quale peraltro, in termini di aiuto italiano allo sviluppo del Mozambico, è fra le più cospicue. Il Mozambico offre ora più affidamento anche per gli investimenti ed è a questo scopo, per incoraggiare gli investimenti esteri, che ciascuna delle due parti si impegna (articolo 2), anzitutto, ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra parte la protezione e la sicurezza, che — come tutti sappiamo — rappresentano elementi di base per poter attivare la collaborazione economica, astenendosi altresì dall'intralcio l'azione con provvedimenti ingiustificati. Questo credo sia l'unico punto politico sul quale valga la pena spendere una parola, perché — lo ripeto — l'ampia relazione del Governo fornisce un pieno resoconto per quanto attiene ai singoli articoli del provvedimento.

Si può aggiungere che la clausola della nazione più favorita trova applicazione anche nel caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza e altri avvenimenti similari, come detto nell'articolo 4.

In conclusione ne raccomando una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALFREDO LUIGI MANTICA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, vorrei soltanto aggiungere poche notazioni, ricordando che il Mozambico, pur essendo uno dei paesi più poveri del mondo — nel 2001 il reddito pro capite è stato stimato a 210 dollari l'anno —, è anche un paese di grande stabilità, particolarmente legato all'Italia. Ricordo che è stato celebrato a Roma il decimo anniversario della fine della guerra civile, che ha rappresentato una grande svolta nella storia del paese, oggi particolarmente stabile ed avviato sicuramente sulla strada della democrazia.

Il Governo italiano fa parte della Conferenza dei donatori del paese e sta facendo notevoli investimenti. Penso all'*e-government* e ad altre iniziative di carattere informatico che abbiamo suggerito al Mozambico e che stiamo sviluppando in quel paese. Quindi, se vogliamo proseguire in quest'atteggiamento di attenzione nei confronti della Repubblica del Mozambico, credo sia assolutamente urgente provvedere alla ratifica di questo accordo sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999 (3369) (ore 15,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotra-

sporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3369)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il presidente della III Commissione (Affari esteri), onorevole Selva, ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore, onorevole Azzolini.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della III Commissione*. Signor Presidente, questo è uno di quei piccoli paesi dell'area balcanica, area verso la quale si rivolge la nostra particolare attenzione anche per un problema come questo, vista la possibilità di incrementare la nostra cooperazione anche attraverso l'autotrasporto.

Questo accordo mira ad offrire un fondamento normativo, secondo il principio della reciprocità, all'attività degli autotrasportatori che operano tra l'Italia e la Repubblica macedone. In tal modo, si vuole in particolare contribuire alla regolarità e allo sviluppo dei viaggi e dell'interscambio di merci tra i due paesi. Per fare qualche esempio, l'articolo 1 stabilisce che i vettori sono autorizzati al trasporto di viaggiatori e di merci tra i due paesi contraenti o anche in transito nel territorio dell'altra parte. I trasporti regolari con autobus vengono sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva e sono organizzati in collaborazione con le competenti autorità. I trasporti occasionali con autobus vengono sottoposti ad autorizzazione specifica sulla base della domanda indirizzata all'autorità competente del proprio Stato. Tuttavia, sono esenti da tale autorizzazione alcuni trasporti occasionali ti-

pici dei viaggi turistici, quali il trasporto di uno stesso gruppo nel territorio dell'altra parte contraente e ritorno, nonché il trasporto di un gruppo di viaggiatori nel territorio dell'altra parte contraente con ritorno a vuoto nel paese di immatricolazione.

Ho citato alcuni esempi che possono favorire una maggiore facilità dell'interscambio di persone e merci. Pertanto, ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALFREDO LUIGI MANTICA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, intervengo per confermare la relazione svolta dall'onorevole Selva e per aggiungere sostanzialmente soltanto una cosa, vale a dire l'urgenza di questa ratifica in quanto è prevista la creazione di un'area di libero scambio in Macedonia e quindi i nostri operatori sono particolarmente interessati alla ratifica di questo accordo sull'autotrasporto internazionale.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (3388) (ore 15,52).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3388)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il presidente della III Commissione, onorevole Selva che ancora una volta, come stakanovista, sostiene il relatore, onorevole Rivolta.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della III Commissione*. Signor Presidente, la parola si adegua ...

PRESIDENTE. Non a caso.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della III Commissione*. Però, non siamo più in regime sovietico, ma in regime di maggiore libertà alla quale questo accordo, del resto, vuole dare il suo contributo, proprio per favorire lo scambio di persone.

Infatti, l'accordo mira ad integrare la disciplina multilaterale già esistente in materia assicurata dalla Convenzione sulle relazioni consolari di Vienna del 24 aprile 1963, che è espressamente richiamata nel preambolo.

In linea con la nuova tendenza internazionale che privilegia gli accordi bilaterali, la convenzione in oggetto regola nel dettaglio la disciplina multilaterale nell'esercizio delle funzioni consolari che fu oggetto della convenzione di Vienna, già ricordata del 1963, in vigore per l'Italia dal giugno del 1969 e per la Federazione russa dal 15 marzo 1989. In proposito, si evidenzia che la convenzione di Vienna del 1963 non pregiudica ulteriori convenzioni in materia consolare volte al suo completamento. L'obiettivo primario della convenzione è quello di assicurare protezione e tutela a quei cittadini che viaggiano o risiedono nel territorio della controparte creando così un'ulteriore incentivazione

agli spostamenti delle persone e dei capitali tra l'Italia e la Federazione russa. Oggi noi sappiamo che questo è possibile in misura molto maggiore di quanto non sia avvenuto prima della caduta del muro di Berlino e della fine dell'Unione sovietica.

Il capitolo IV è oggettivamente il più caratterizzante perché fissa dettagliatamente, agli articoli 39 e seguenti, le funzioni consolari e le modalità del loro esercizio. Diversi sono i settori coinvolti: stato civile e cittadinanza, rilascio dei passaporti, visti ed altri documenti, funzioni notarili, notifica di atti giudiziari, registrazione dei cittadini, protezione dei minori e degli indigenti, competenza in materia marittima.

Di particolare importanza, inoltre, è l'articolo 43 che regola le funzioni consolari in caso di decesso di un cittadino del paese di invio. In tale caso l'ufficio consolare ha compiti in materia di beni ereditari, di custodia provvisoria di effetti personali e di eventuali somme di denaro in possesso del defunto.

L'obiettivo tecnico della Convenzione è la predisposizione di mezzi per la tutela del cittadino all'estero e la determinazione dello *status* consolare. Comunque, l'obiettivo politico è più ampio, e cioè quello di arricchire i già stretti rapporti tra lo Stato italiano e la Federazione russa, che vantano all'attivo decine di accordi bilaterali, di cui il 31 per cento nel settore dell'economia e della finanza ed il 17 per cento nel settore della cooperazione tecnico-scientifica. Ne raccomando, quindi, la pronta ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo,

ALFREDO LUIGI MANTICA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo concorda con la relazione del presidente Selva e fa solo presente che l'entrata in vigore dell'accordo costituisce un passo ulteriore e significativo nel miglioramento dei rapporti politici, sociali ed economici tra i due Stati. Voglio solo ricordare che questo positivo andamento è stato confermato

nell'ultima riunione del settimo consiglio italo-russo di cooperazione economica, industriale e finanziaria, che si è svolto a Roma il 17 dicembre 2002.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 dicembre 2001 (3389) (ore 15,57).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 dicembre 2001.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 3389)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il Presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Deodato, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIOVANNI DEODATO, *Relatore*. Signor Presidente, come lei ha detto, il 10 settembre 2001 Italia ed Turchia hanno sot-

toscritto a Roma un accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali. Dunque, grazie a questo accordo, il nostro paese potrà dotarsi di un quadro giuridico definito entro cui ricondurre ogni forma di cooperazione con la Turchia nel settore doganale, e ciò permetterà di perseguire un duplice ordine di obiettivi; in primo luogo la semplificazione delle procedure doganali, oltre l'agevolazione di una più corretta applicazione delle legislazioni nazionali. Ciò faciliterà il compito degli operatori economici italiani e permetterà loro di sviluppare proficui rapporti mercantili con l'emergente economia turca. In secondo luogo, contribuendo a rendere più trasparente l'interscambio commerciale questo accordo consentirà ad Italia e Turchia di combattere più efficacemente il contrabbando, il traffico illecito di stupefacenti, alla luce della richiamata Convenzione ONU del 20 dicembre 1988.

Il testo dell'accordo, conforme al modello predisposto dall'organizzazione mondiale delle dogane, si compone di un preambolo, di 24 articoli e di un allegato.

L'accordo, che non copre l'assistenza in campo penale, prevede l'impegno di entrambe le amministrazioni doganali a prestarsi mutua assistenza, a scambiarsi informazioni, a sorvegliare persone, merci e mezzi di trasporto coinvolti in violazioni della normativa doganale; ciò, attraverso l'avvio, su richiesta, di indagini circa operazioni illecite.

L'accordo, tra l'altro, disciplina lo scambio e l'invio di funzionari, la comunicazione di documenti ed informazioni utilizzabili nei procedimenti investigativi giudiziari ed amministrativi ed assicurando, comunque, la tutela dei dati personali, così come stabilisce l'articolo 17 dell'allegato.

È infine, secondo l'articolo 20, istituita una commissione mista per seguire l'esecuzione dell'accordo, nonché per la risoluzione delle controversie sulla sua interpretazione ed applicazione.

La durata dell'accordo è illimitata, esso, se necessario, potrà essere, tuttavia, rivisto su richiesta delle parti o dopo cinque anni.

Il disegno di legge consta di quattro articoli: i primi due regolano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'accordo, mentre l'articolo 3 prevede la copertura finanziaria determinata nella misura massima di 17.850 euro annui, a decorrere dal 2003.

Infine, l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Poiché l'accordo importa oneri finanziari e prevede che funzionari doganali di uno Stato contraente possano assistere ad indagini nonché comparire come periti e testimoni in procedimenti giudiziari instaurati presso lo Stato controparte, la ratifica deve essere autorizzata secondo l'articolo 80 della nostra Costituzione.

Si precisa poi che le disposizioni del presente disegno di legge non incidono sulla normativa ordinaria vigente e non sussistono profili di incompatibilità con le potestà normative regionali, essendo la materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

L'accordo, inoltre, non pregiudica gli obblighi derivanti dall'Italia dall'essere Stato membro dell'Unione europea (articolo 2, terza comma dell'accordo).

Pertanto, è utile aggiungere che l'approvazione di questo disegno di legge non comporta la costituzione di nuovi soggetti entro l'amministrazione pubblica ed, in particolare, che la citata commissione mista italo-turca rimane estranea all'organizzazione doganale.

Signor Presidente, nel raccomandare la sollecita approvazione del presente disegno di legge, si segnala la sua rilevanza, anche alla luce del fatto che la Turchia è candidata ad aderire all'Unione europea. Al riguardo, credo sia opportuno segnalare che nello scorso dicembre il Consiglio europeo di Copenaghen ha incoraggiato questo Stato a proseguire sulla strada delle riforme per garantire la democrazia ed il rispetto dei diritti umani e delle

minoranze, con la conseguenza che, qualora il Consiglio europeo, nel dicembre 2004, avrà ritenuto soddisfatti i prescritti parametri, l'Unione europea avvierà i negoziati di adesione con la Turchia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALFREDO LUIGI MANTICA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo concorda con la relazione svolta dal relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997 (3518) (ore 16,02).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 3518)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il presidente della III Commissione, onorevole Selva, ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore, onorevole Rivolta.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della III Commissione*. Si tratta anch'esso di un accordo di significativa importanza, firmato a Stoccolma il 18 aprile del 1997, che si inserisce nel quadro degli accordi di collaborazione militare che, in tempi recenti, il Ministero della difesa italiana ha stipulato sempre più frequentemente, sia a livello bilaterale sia a livello multilaterale, nell'intento di promuovere il processo di ammodernamento dello strumento militare e, nel contempo, di dare nuovo impulso allo sviluppo dell'industria della difesa.

L'accordo è espressione della nuova politica perseguita dalla Svezia. Con la dissoluzione del blocco sovietico, infatti, è venuta meno la posizione di neutralità che, per decenni, ha condizionato i Governi svedesi. Ne è testimonianza l'ingresso nell'Unione europea del 1° gennaio 1995, seguito dalla Letter of intent del luglio 1999, firmato dalla Svezia, oltre che da Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito e Irlanda del nord e dalla richiesta di ingresso da parte della Svezia stessa al Western european armament group al quale l'Italia partecipa con altri diciotto Stati e la Svezia è ammessa in qualità di osservatore dal novembre 2000.

La volontà del Governo svedese di integrarsi nel quadro internazionale è da noi sostenuta, approvata e considerata come elemento positivo e, pertanto, raccomando l'approvazione del presente accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALFREDO LUIGI MANTICA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo concorda con la relazione svolta dall'onorevole Selva e sollecita la ratifica di questo accordo.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e del relativo Scambio di Note correttivo fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (3516) (ore 16,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e del relativo Scambio di Note correttivo fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3516)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il presidente della III Commissione (Affari esteri), onorevole Selva, in sostituzione del relatore, onorevole Landi di Chiavenna.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della III Commissione*. Si tratta di un provvedimento che sarebbe molto importante, ma

che credo non sia ancora estremamente urgente, nel senso che è vero che con l'Etiopia abbiamo sicuramente, e speriamo di averne sempre più, collaborazioni intense, ma è anche vero che l'Etiopia, come tutti sappiamo, sta attraversando un periodo di difficoltà.

In ogni modo, è bene che questa convenzione per evitare le doppie imposizioni con l'Etiopia sia già stata preparata. La nostra legislazione vigente stabilisce norme particolari, come è noto, per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti.

Tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale concordate fra Stati sovrani quali soggetti primi del diritto internazionale. Tali accordi si basano in generale su una convenzione tipo dell'OCSE.

In epoca remota, la volontà contrattuale degli Stati è stata sovente condizionata da motivi politici. A partire dal primo dopoguerra si è andata invece affermando la necessità di evitare le doppie imposizioni — questo è stato il contenuto principale della convenzione tipo — soprattutto nell'ambito della Società delle nazioni, che favorì la stipula dei primi importanti trattati, ad esempio quello italo-tedesco nel 1925. Ulteriore impulso alla stipulazione di tale convenzione è stato dato negli anni cinquanta specialmente fra gli Stati appartenenti all'area occidentale.

A livello sovranazionale l'OCSE ha redatto nel 1963 un modello di convenzione tipo. Si deve peraltro tenere presente che la convenzione tipo dell'OCSE è semplicemente una traccia suggerita agli Stati membri i quali nella stipula delle diverse convenzioni possono discostarsene anche in modo sensibile. Questa convenzione tipo dell'OCSE è stata più volte aggiornata: l'ultima versione risale al gennaio del 2003, pochi mesi fa, mentre l'ONU con il manuale di negoziazione del 1979 ha inteso favorire i paesi in via di sviluppo nell'accedere ad accordi equi con gli stati economicamente più forti.

Il contenuto specifico della Convenzione fra l'Italia e l'Etiopia, che risale al 1997 — quindi sei anni fa ed in condizioni

diverse tra i paesi, — e l'annesso protocollo pongono le basi per una più proficua collaborazione economica fra l'Italia e la Etiopia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale fra Stati in cui viene prodotto un reddito e Stato di residenza dei beneficiari di questo reddito.

La Convenzione è costituita da 30 articoli elaborata sulla base della citata convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione allo sviluppo economico e si applica tuttavia alla sola imposizione sul reddito, con l'esclusione di quella sul patrimonio.

Negli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo di applicazione della Convenzione, i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per l'Etiopia sono quelle sul reddito da lavoro dipendente, l'imposta sul reddito delle imprese costituite o meno in società, inclusi i redditi agricoli e quelli derivanti da locazioni immobiliari, le imposte sui redditi di attività all'estero, l'imposta sui dividendi, i canoni e le vincite, l'imposta sulle plusvalenze.

Per l'Italia, le imposte considerate sono quelle sul reddito delle persone fisiche — ovvero l'IRPEF — quella sul reddito delle persone giuridiche, l'IRPEG, e l'imposta locale sui redditi, ovvero l'ILOR. La Convenzione si applica anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga, che verranno istituite successivamente alla firma del presente accordo.

Come forse possiamo capire, non credo ci sarà molto lavoro per queste cose in questo momento, anche se, trattandosi di un accordo-quadro, era bene che venisse stabilito, ed essendo questa firma risalente al 1997, a mio avviso il Governo bene ha fatto a sottoporlo alla ratifica del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALFREDO LUIGI MANTICA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, ringrazio il relatore per la sua

dettagliata esposizione. Voglio solo ricordare che dal 1997 ad oggi tra Etiopia ed Eritrea vi è stata una guerra e che gli atti di guerra hanno certamente rallentato anche la pressione svolta dalle istituzioni finanziarie internazionali per l'avvio verso il libero mercato del regime etiope. Ciò nonostante, devo anche riconoscere che la Commissione economica per l'Africa delle Nazioni unite (ECA), nel suo rapporto per il 2002, riconosce i risultati positivi raggiunti dal Governo di Addis Abeba lungo la strada della liberalizzazione dell'economia.

Tutte le iniziative governative attualmente in atto si svolgono con una funzione di stimolo soprattutto nei confronti della piccola e media impresa. Anche i commenti che abbiamo raccolto presso la nostra comunità — che, peraltro, ricordo è composta ormai da meno di duemila persone — sono in merito favorevoli.

A dimostrazione dello sforzo che sta compiendo l'Etiopia, voglio anche ricordare che è stata ormai avviata a Parigi, presso il Club per la cancellazione del debito, l'iniziativa HIPC e che, in materia di cancellazione del debito, l'Italia si appresta, non appena sarà completata la procedura, a cancellare un debito di 400 milioni di dollari circa nei confronti dell'Etiopia. Devo peraltro dire che, fin quando non avverrà la demarcazione dei confini tra Etiopia ed Eritrea, credo dovremo essere molto attenti nel valutare i rapporti con questo paese.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001 (3538) (ore 16,12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica

ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3538)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il presidente della III Commissione (Affari esteri), onorevole Selva, ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore, onorevole Michellini.

GUSTAVO SELVA, Presidente della III Commissione. Signor Presidente, concludiamo la lunga serie di disegni di legge di ratifica con questo provvedimento, al quale vorrei dedicare un'attenzione un po' più specifica, poiché mi sembra di notevole importanza. Infatti, l'accordo con la Federazione russa, firmato a Roma il 15 gennaio 2001, ha per oggetto la cooperazione bilaterale in ambito giovanile.

Dal momento della sua entrata in vigore essa sostituirà un analogo accordo stipulato nel 1989 con l'URSS e ratificato dall'Italia con legge n. 329 del 5 ottobre 1991. L'accordo oggi in esame è volto a favorire il mantenimento e lo sviluppo delle iniziative che possono essere realizzate mediante soggiorni di scambio fra gruppi di giovani italiani e russi.

Gli scambi giovanili vanno inquadrati nell'ambito delle relazioni culturali tra i paesi. La relazione del Governo che accompagna il disegno di legge di ratifica e, in particolare, l'analisi dell'impatto della regolamentazione rilevano che, nella maggior parte dei casi, gli obiettivi e gli

strumenti degli scambi giovanili sono concordati in appositi protocolli di esecuzione di accordi bilaterali in materia culturale. Nel caso in esame, relativo alla Federazione russa, si è fatto invece ricorso alla conclusione di un accordo *ad hoc*, data l'esistenza di una precedente intesa — l'accordo del 1989 con la dissolta Unione sovietica a cui ho accennato prima — ed anche per sottolineare l'importanza e lo spessore dei rapporti culturali italo-russi.

La cooperazione in ambito giovanile tra i due paesi è peraltro richiamata all'articolo 10, comma 3, del trattato di amicizia e cooperazione del 14 ottobre 1984 — la Repubblica italiana e la Federazione russa promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili —, ratificato con legge n. 69 dell'8 febbraio 1996, e all'articolo 10 dell'accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione del 10 febbraio 1998 — le parti favoriranno la cooperazione fra le istituzioni statali che si interessino dei problemi dei giovani, nonché i contatti diretti fra organizzazioni giovanili e i giovani dei due paesi —, ratificato con legge n. 515 del 21 dicembre 1999, nonché nel piano di azione delle relazioni fra l'Italia e la Federazione russa.

L'accordo di cui si chiede oggi la ratifica si compone di un preambolo e di dieci articoli. Nel preambolo si fa riferimento alle intese sopraccitate e a quelle conseguite da entrambi le parti nell'ambito dell'OCSE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) e del Consiglio d'Europa, allo scopo di anticipare, sintetizzare il tema dell'accordo che consiste nel dare nuovo impulso agli scambi giovanili tra i due paesi.

L'articolo 1 è un'affermazione di principio: dispone che vengano incoraggiati i rapporti di amicizia e gli scambi giovanili di ogni tipo che potranno svolgersi, a livello nazionale e regionale, sotto forma sia di gruppi sia di singoli individui.

Gli indirizzi e gli obiettivi prioritari della cooperazione bilaterale in ambito giovanile sono elencati all'articolo 2 e riguardano, fra l'altro, l'educazione dei giovani ai valori democratici.